

n. \_\_\_\_\_ del Registro delle

Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG. 2011 al 1 GIU. 2011

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI



# COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Prov. di Foggia

## SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINA NR. 24 SETT. II

DEL 16/5/2011

N. 164 Reg. Gen.

Del 17 MAG. 2011

UFFICIO RAGIONERIA

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**OGGETTO: Riconoscimento sussistenza diritto di abitazione coniuge superstite di FERRERO Antonio- LIUZZI FRANCESCA**

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso:

L'art. 3 del dec.leg.vo n. 504/92- individua i soggetti passivi dell'Imposta comunale sugli immobili- ICI- tra cui i titolari di diritti reali.

In questa fattispecie rientra il diritto di abitazione sulla casa coniugale, spettante al coniuge superstite, ancorchè l'immobile era in proprietà del de cuius o in comproprietà fra questi ed il coniuge.

L'esistenza di questo diritto, è riscontrabile di regola, non attraverso la lettura degli atti catastali, ma attraverso quelli della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il diritto di abitazione del coniuge superstite, è regolato da alcuni principi, tra cui: prevalenza sulla successione, così che la proprietà posta in successione diviene nuda proprietà e l'erede non assume la veste di soggetto passivo per l'I.C.I.;

A carico dei soggetti passivi così individuati, permane l'obbligo di dichiarare le variazioni intervenute sul possesso degli immobili o CIRCOSTANZE incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10 del decreto leg.vo n. 504/1992, art. 59 dec. Leg.vo 446/97, e successive modificazioni introdotte dalla legge n. 296/2006.

Quest'ultima norma, se pur riducendo sostanzialmente i casi in cui va presentata la dichiarazione ICI, ha confermato che fra essi rientra l'acquisto di diritti reali sugli immobili – tra cui il diritto di abitazione al coniuge superstite ( ai sensi dell'art. 540 c.c.), in quanto non rientrante fra gli atti conoscibili dall'Ente impositore a mezzo del MUI- Modello unico informatico,

Tanto premesso:

Rilevato che con **unica istanza datata 13/7/2010 prot. 7275** sottoscritta da FERRERO ROSANNA- *coerede di FERRERO ANTONIO dec. 1/7/2001-CF- FRRRNN74M44I158Q-* nata a San Severo il 4/8/1974, residente in Loreto via Generale Umberto Nobile n. 38; FERRERO MARGHERITA –*coerede di FERRERO ANTONIO dec. 1/7/2001- CF FRRMGH76R55I158X-* nata a San Severo il 15/10/1976- residente a Castelfidardo via Montessori 33; FERRERO SABINA - *coerede di FERRERO ANTONIO dec. 1/7/2001- CF- FRRSBN79H47I158J* , residente in Ancona via Isonzo 72,; LIUZZI FRANCESCA-coniuge superstite-di FERRERO ANTONIO- dec. II 1/7/2001- CF- LZZFNC41C62I072W – nata il 23/1/1941 a San Paolo Civitate , res. In Serracapriola via A. Vespucci nr. 7, i medesimi hanno vantato le seguenti circostanze:

-LIUZZI FRANCESCA- *esistenza del diritto di abitazione in qualità di coniuge superstite, ai sensi art. 540 c.c.- di -FERRERO Antonio*, sugli immobili catastalmente riportati al fg 34, pct. 1710 sub 3 e 2 rispettivamente cat. A/3 e C/2- in quanto già casa coniugale di residenza e tutt'ora adibita ad abitazione principale;

-FERRERO ROSANNA - richiesta rimborso di € 208.98 o compensazione delle maggiori somme versate per gli anni 2008 e 2009 per gli immobili citati, per insussistenza della soggettività passiva in virtù del diritto di abitazione esercitato dalla sig. LIUZZI FRANCESCA - a decorrere

dall'anno 2008; riconoscimento del minor versamento effettuato a saldo ICI 2009 per implicito riconoscimento della inassoggettabilità degli immobili in questione per i motivi esposti innanzi;

--FERRERO MARGHERITA- richiesta rimborso di € 208.98 o compensazione delle maggiori somme versate per gli anni 2008 e 2009 per gli immobili citati, per insussistenza della soggettività passiva in virtù del diritto di abitazione esercitato dalla sig. LIUZZI FRANCESCA - a decorrere dall'anno 2008; riconoscimento del minor versamento effettuato a saldo ICI 2009 per implicito riconoscimento della inassoggettabilità degli immobili in questione per i motivi esposti innanzi;

-FERRERO SABINA- richiesta rimborso di € 208.98 o compensazione delle maggiori somme versate per gli anni 2008 e 2009 per gli immobili citati, per insussistenza della soggettività passiva in virtù del diritto di abitazione esercitato dalla sig. LIUZZI FRANCESCA - a decorrere dall'anno 2008; riconoscimento del minor versamento effettuato a saldo ICI 2009 per implicito riconoscimento della inassoggettabilità degli immobili in questione per i motivi esposti innanzi;

Visti gli atti d'Ufficio e la documentazione prodotta;

Visto il Regolamento Comunale ICI, adottato ai sensi del dec. Leg.vo 446/97, art. 59;

Visto l'articolo 1, commi 164 e successivi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*) segnatamente alle obbligazioni tuttora poste in capo ai contribuenti relativamente alle dichiarazioni ICI;

Considerato che di riflesso, con *l'istanza datata 13/7/2010 prot. 7325 è stata posta agli atti d'Ufficio la condizione di titolarità del diritto di abitazione del coniuge superstite per i fabbricati identificati al FG 34 PCT. 1710 SUB 2 e 3 e che di conseguenza dall'anno 2010, la soggettività passiva, contemplata da tutti i benefici in essere, deve essere attribuita a LIUZZI FRANCESCA in quanto coniuge superstite;*

Che in virtù dell'esistenza di tale titolarità, agli eredi FERRERO ROSANNA- FERRERO MARGHERITA- FERRERO SABINA, **RIMANE LA NUDA PROPRIETA'** a decorrere dalla stessa data- segnatamente dall'anno 2010 ( relativamente alla valenza giuridica per l'assoggettamento all' ICI), in quanto il diritto di abitazione del coniuge superstite, prevale in sede di successione , fino alla rinuncia formale da farsi nella forma solenne di cui al nr. 5 dell'art. 1350 del Cod. Civ.;

Visto il D.L. nr. 93/2008;

Ritenuto di dover provvedere in merito

**RIGETTA per i motivi evidenziati**

La richiesta di rimborso o compensazione ICI per gli anni 2008 e 2009 presentata unitariamente da FERRERO ROSANNA- FERRERO MARGHERITA- FERRERO SABINA meglio innanzi generalizzate, per assenza dei presupposti di legittimità, poichè per le annualità in oggetto le stesse risultavano essere i soggetti passivi dell'imposta, ai sensi art. 3 del dec. Leg.vo 504/92;

**DETERMINA**

Per quanto innanzi espresso

-Che la soggettività passiva ( art. 3 dec. Leg.vo 504/92) per gli immobili fg 34, pct. 1710 sub 3 e 2 rispettivamente cat. A/3 e C/2 ( ABITAZIONE E PERTINENZA)- già casa coniugale- è di fatto riconducibile con decorrenza 1/1/2010 a LIUZZI FRANCESCA — coniuge superstite- di FERRERO ANTONIO dec. il 1/7/2001- meglio innanzi generalizzata, con tutte le agevolazioni di cui al Decreto Legge n. 93/2008, ossia esenzione dei fabbricati dall'imposizione tributaria ICI;

- che parimenti, i medesimi fabbricati, saranno sottratti ( da pari data) alla sfera impositiva di FERRERO ROSANNA- FERRERO MARGHERITA- FERRERO SABINA -innanzi meglio generalizzati-in quanto coeredi titolari della sola nuda proprietà ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

Sara adempimento dell'ufficio effettuare le consequenziali variazioni di titolarità per gli immobili in oggetto.

-per quant'altro non contemplato si rimanda alle leggi vigenti in materia;

-di notificare la presente determinazione agli interessati;

-di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al provvedimento notificato è l'Ufficio Tributi del Comune ed il responsabile del procedimento è il sottoscritto Funzionario (tel. n. 0882/680222) e.mail: [tributiserracapriola@gmail.com](mailto:tributiserracapriola@gmail.com)

SERRACAPRIOLA



Il Funzionario Responsabile

Antonio CUORPO

**RICORSO:** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia competente per territorio entro 60 giorni dalla sua notificazione, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del D.Lgs. n. 546/1992. Il ricorso, redatto in duplice esemplare in bollo è proposto mediante notifica a quest'ufficio a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16, commi 2 e 3 e art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ed a pena d'inammissibilità, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Per le controversie di valore superiore a Euro 2.582,28 (esclusi sanzioni ed interessi) è necessaria l'assistenza tecnica da parte dei soggetti abilitati.